

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
192/2014/R/GAS**

**PRIMI ORIENTAMENTI IN MERITO ALL'ACCREDITAMENTO DEGLI  
UTENTI ED AL POPOLAMENTO DEL REGISTRO CENTRALE UFFICIALE  
DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO  
PER IL SETTORE DEL GAS NATURALE**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: gas naturale*

**24 aprile 2014**

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inserisce in un percorso intrapreso dall'Autorità da diversi anni, confermato nel Piano Strategico per il triennio 2012-2014 nell'ambito della linea strategica relativa all'empowerment del consumatore, e descrive i primi orientamenti in relazione all'estensione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) al settore del gas naturale.*

*Nello specifico, vengono descritte le prime fasi necessarie all'avvio del SII ovvero la costituzione del Registro Centrale Ufficiale in termini di accreditamento dei soggetti, il popolamento del medesimo con un primo insieme di dati rilevanti e gli obblighi di aggiornamento degli stessi. Il documento per la consultazione illustra, inoltre, i processi che s'intende gestire prioritariamente per il tramite del SII.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **28 maggio 2014**.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).*

*In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni, fax, posta:*

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**

**Direzione Mercati**

**Unità Processi e Flussi Informativi tra gli Operatori**

*Piazza Cavour 5 – 20121 Milano*

*tel. 02.655.65.290/284*

*fax 02.655.65.265*

*sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*

*e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)*

## INDICE

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
1.1	Premessa	4
1.2	Il contesto normativo ed il percorso seguito per il settore elettrico	4
1.3	Il SII e la gestione centralizzata dei processi	6
<b>2</b>	<b>Orientamenti per il settore del gas: informazioni necessarie alla gestione dei processi nel settore gas</b>	<b>7</b>
2.1	Regolazione vigente in materia di scambi informativi	7
2.2	Individuazione dei processi che si intendono implementare per il settore gas	10
<b>3</b>	<b>I primi passi: la costituzione del Registro Centrale Ufficiale</b>	<b>13</b>
3.1	La fase di accreditamento: i soggetti interessati, le modalità operative e le tempistiche	13
3.2	La fase di popolamento del RCU gas: i dati, le modalità operative e le tempistiche	13
3.3	Criteri e modalità di aggiornamento dei dati	14
<b>4</b>	<b>Schematizzazione delle fasi relative all'estensione del SII al settore del gas</b>	<b>16</b>

# 1 Introduzione

## 1.1 Premessa

- 1.1.1 Con la deliberazione ARG/com 134/08 l'Autorità ha avviato il procedimento per la definizione e l'implementazione di un sistema informativo centralizzato per la gestione dei profili dei clienti finali nei mercati *retail* dell'energia, dando priorità alla realizzazione di tale sistema per il settore elettrico. La legge 13 agosto 2010, n. 129/10 di conversione del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (di seguito: legge n.129/10) ha previsto l'istituzione, presso l'Acquirente Unico, di un Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, dando mandato all'Autorità di emanare le direttive relative al funzionamento dello stesso.
- 1.1.2 Il presente documento per la consultazione si inserisce, pertanto, in un percorso intrapreso dall'Autorità da diversi anni e confermato nel Piano Strategico per il triennio 2012-2014 (di seguito: Piano Strategico), adottato con la deliberazione 308/2012/A, nell'ambito della linea strategica relativa alla "capacitazione" o *empowerment* del consumatore, dove si osserva come la gestione delle informazioni e la disponibilità dei dati, incluse le misure dei prelievi, abbiano rappresentato - peraltro non solo in Italia - un fattore critico sin dall'avvio della liberalizzazione e la centralizzazione di informazioni di sistema in una banca dati unica rappresenti un passo importante verso una migliore gestione dei processi.
- 1.1.3 Il predetto Piano Strategico riporta l'intento di procedere nel triennio considerato all'impostazione delle condizioni operative affinché il SII possa rapidamente essere esteso anche al settore del gas naturale.
- 1.1.4 Il presente documento per la consultazione pone le basi per tale attività, affrontando le prime tematiche di interesse, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita relativamente al settore elettrico (brevemente richiamata al paragrafo 1.2).
- 1.1.5 Alla luce delle esigenze rilevate per il settore elettrico, descritte nel prosieguo (paragrafo 1.2.7), saranno illustrati gli orientamenti per il settore del gas naturale (capitolo 2), nonché gli aspetti connessi alla costituzione iniziale del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) in tema di:
- soggetti che dovranno accreditarsi al sistema;
  - dati minimi da caricare e obblighi di aggiornamento degli stessi (capitolo 3).

## 1.2 Il contesto normativo ed il percorso seguito per il settore elettrico

- 1.2.1 Nel seguito si riportano sinteticamente i principali passaggi normativi che caratterizzano l'iter regolatorio di riferimento, a beneficio dei soggetti che operano nel settore del gas naturale che, in quanto non sempre diretti destinatari dei suddetti provvedimenti, potrebbero non essere compiutamente informati su quanto disposto in materia fino ad oggi.

- 1.2.2 Con il DCO 35/11 l’Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito al possibile percorso di implementazione del Sistema, ritenendo preferibile l’opzione che consentisse di produrre servizi fruibili dal sistema, ridefiniti sfruttando le potenzialità derivanti dall’esistenza del RCU, in tempi più brevi<sup>1</sup> rispetto agli altri percorsi di attuazione. Sulla base del percorso di implementazione scelto, il citato DCO ha delineato il corredo informativo del RCU e gli operatori inizialmente titolati ad accreditarsi al Sistema, nonché le prestazioni che il SII avrebbe potuto rendere immediatamente disponibili agli operatori.
- 1.2.3 In esito alla consultazione, con la deliberazione 79/2012/R/com è stato approvato il regolamento di funzionamento del SII ed è stata avviata la prima delle tre fasi delineate nel summenzionato DCO 35/11, con l’individuazione dell’elenco degli utenti obbligati all’accreditamento (Terna, imprese distributrici, utenti del dispacciamento ed esercenti la maggior tutela), delle tempistiche e delle modalità di accreditamento al Sistema.
- 1.2.4 Successivamente, con la deliberazione 132/2012/R/com sono stati individuati i dati rilevanti per la costituzione del RCU, associati a ciascun punto di prelievo, e rese note le disposizioni per il popolamento e l’aggiornamento mensile dello stesso. In particolare, è stato stabilito che, inizialmente, il popolamento del RCU avvenisse tramite il caricamento:
- a) per i punti di prelievo non serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela, dei dati di anagrafica dei punti di prelievo di cui all’Articolo 36 del TIS (approvato con la deliberazione dell’Autorità ARG/elt 107/09);
  - b) per i punti di prelievo serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela, del codice POD e dei dati fiscali del cliente finale; in assenza di questi, del nome e del cognome e/o della ragione sociale del cliente finale.
- 1.2.5 Il DCO 481/12/R/com descrive in dettaglio i primi processi che si intendono rendere disponibili per il tramite del SII, secondo la seguente classificazione:
- a) processi che tradizionalmente sono effettuati su richiesta dall’utente del dispacciamento e che modificano la relazione tra il punto di prelievo, cliente finale e utente del dispacciamento associato (di seguito: Processi di sistema);
  - b) processi che interessano in buona parte aspetti relativi alle gestione commerciale del cliente, quali, ad esempio, la possibilità che il venditore possa consultare e/o modificare informazioni relative al punto di prelievo e che non modificano la relazione di sistema (di seguito: Processi commerciali).
- 1.2.6 A decorrere da luglio 2013, in esito al DCO 481/12/R/com, con la deliberazione 57/2013/R/com è stato disposto tra l’altro che:
- a) il SII gestisca centralmente la messa a disposizione dei dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile (l’Anagrafica ex-TIS, i coefficienti di ripartizione del prelievo o CRPU, i valori del prelievo residuo di area o PRA ed il delta

---

<sup>1</sup> Attraverso la realizzazione graduale, ma completa di ogni singolo Processo.

PRA), anche determinando mensilmente i CRPU di ciascun utente del dispacciamento, ai sensi dell'articolo 17 del TIS, sulla base dei dati aggiornati contenuti nel RCU;

- b) con riferimento ai punti di prelievo non attivi, le imprese distributrici siano tenute al caricamento a sistema del solo codice POD.

1.2.7 Con la medesima deliberazione 57/2013/R/com è stato previsto che, transitoriamente, l'aggiornamento dei dati di Anagrafica ex-TIS, avvenga con l'aggiornamento dei dati RCU stabilito, ai sensi della medesima deliberazione, con cadenza mensile e funzionale a rendere disponibile i suddetti dati di anagrafica agli Utenti entro il sestultimo giorno del mese. A regime non sarà infatti più necessario l'aggiornamento mensile del RCU in quanto l'aggiornamento dei dati relativi a ciascun punto di prelievo, ed in particolare i dati identificativi del titolare del punto di prelievo e l'utente del dispacciamento associato, verranno aggiornati nell'ambito della gestione complessiva dei processi nel SII.

1.2.8 Per i fini di cui al presente documento, meritano di essere ancora menzionate la deliberazione 166/2013/R/com, che ha disciplinato le modalità di accreditamento di nuovi utenti del dispacciamento e delle controparti commerciali dei clienti finali, e la recente deliberazione 82/2014/R/eel recante disposizioni in merito all'attività di verifica dell'abbinamento tra il POD associato ad un punto di prelievo e i dati identificativi del cliente finale titolare del punto (servizio di *pre-check*).

1.2.9 Infine con il documento per la consultazione 547/2013/R/COM l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito all'implementazione dei processi di *switching* e voltura contrattuale nel SII, evidenziando in particolare l'intenzione di adottare un percorso di implementazione articolato per fasi. Nella definizione di tali fasi l'Autorità intende prevedere che siano dapprima implementati i processi che richiedono meno interazioni tra i soggetti coinvolti, il cui carattere commerciale è esclusivo. Al fine di assicurare la massima affidabilità del Sistema in relazione a ciascun processo, è stato comunque previsto di adottare una metodologia di implementazione che richiede che prima di passare ad una fase successiva sia testata con successo e rilasciata quella precedente.

1.2.10 Nel citato DCO l'Autorità ha, inoltre, sottolineato che i criteri e l'approccio metodologico di attuazione della riforma dei processi di *switching* e voltura, declinati con riferimento al settore elettrico, saranno utilizzati anche in relazione ad un analogo processo di riforma nell'ambito del settore gas.

### 1.3 Il SII e la gestione centralizzata dei processi

1.3.1 Una riforma dei processi per la gestione della clientela finale di massa – e in particolare di quelli relativi allo *switching* – basata sul SII, consente di risolvere criticità e ottenere benefici sotto diversi profili.

1.3.2 Nell'ambito delle deliberazioni e dei documenti per la consultazione che hanno preceduto il presente documento sono stati ampiamente esaminati ed illustrati gli obiettivi associati al SII. Di seguito se ne riprendono solo alcuni che risultano particolarmente rilevanti considerato il punto di partenza del settore del gas, con

riferimento agli standard ad oggi adottati e a quanto già previsto per il settore elettrico.

- 1.3.3 In primo luogo, l'introduzione del SII risulta particolarmente efficace nel ridurre lo spazio per comportamenti anticoncorrenziali. Il passaggio delle responsabilità dei processi ad un "gestore indipendente" può risolvere le criticità connesse a potenziali conflitti di interesse che riguardino i distributori integrati nell'attività di vendita. Il SII rappresenta uno strumento particolarmente evoluto ed efficace che in ultima analisi può potenziare e completare gli effetti delle disposizioni (in materia di standardizzazione) già in atto.
- 1.3.4 Il presente DCO, inoltre, risponde all'orientamento generale seguito dall'Autorità di superare, laddove possibile, le disomogeneità (intra e inter settoriale) dei meccanismi e processi finalizzati alla gestione dei clienti finali nei due settori che discendono dalla presenza di un elevato numero di imprese distributrici, sebbene con un grado di concentrazione del mercato molto differenziato nei due settori. Il superamento di tali disomogeneità potrebbe apportare sicuramente benefici tangibili per lo sviluppo della concorrenza nei due mercati in primo luogo perché contribuirebbe a ridurre i costi di gestione che gli operatori devono sostenere a causa dell'eterogeneità dei flussi informativi adottati dai differenti distributori e, in secondo luogo, perché favorirebbe l'offerta di prodotti dove la concorrenza potrebbe potenzialmente essere più accesa, quali ad esempio forniture congiunte di gas ed elettricità<sup>2</sup>.
- 1.3.5 Infine, il SII potrebbe consentire la razionalizzazione di nuovi processi. Per il settore elettrico si sta, ad esempio, procedendo all'implementazione del servizio di *pre-check*, che risulterà operativo nel corso del 2014 e che consentirà a ciascun venditore di interrogare il Sistema per verificare l'associazione tra i dati fiscali del cliente e il POD. Inoltre, per il settore elettrico, la riforma dei processi di *switching* e voltura attualmente in atto (quest'ultima verrà ad esempio completamente standardizzata mediante la gestione del Sistema) prevede una radicale revisione delle modalità e tempistiche di esecuzione di tali prestazioni; revisione che, difficilmente, se ipotizzata nell'ambito della gestione bilaterale, potrebbe essere monitorabile e perseguibile con i medesimi tempi di implementazione. Inoltre, verosimilmente, risulterebbe inefficace e costosa una qualsiasi attività di *enforcement* svolta dall'Autorità per assicurare l'effettivo rispetto delle previsioni introdotte qualora tale attività dovesse riguardare una vasta platea di soggetti coinvolti.

## **2 Orientamenti per il settore del gas: informazioni necessarie alla gestione dei processi nel settore gas**

### **2.1 Regolazione vigente in materia di scambi informativi**

- 2.1.1 Nei paragrafi successivi viene riportata una breve descrizione della regolazione vigente in materia di standardizzazione degli scambi informativi per il settore del gas naturale, con particolare riferimento ai dati e alle informazioni scambiate tra

---

<sup>2</sup> Si consideri che nei mercati più avanzati, quale ad esempio il Regno Unito, le forniture congiunte di gas ed elettricità sono quelle su cui è più accesa la concorrenza tra i venditori.

imprese di distribuzione e utenti del servizio di distribuzione (di seguito: UdD), al fine di facilitare la comprensione del percorso che s'intende seguire nel processo di estensione del SII al settore del gas.

*Prestazioni di qualità commerciale, switching e anagrafica del punto di riconsegna*

2.1.2 Le imprese di distribuzione e gli UdD sono tenuti ad effettuare gli scambi informativi relativi alle prestazioni di qualità commerciale regolate (richieste sia dai clienti finali alimentati in bassa pressione sia dai clienti finali in media/alta pressione) ed alla prestazione di sostituzione nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04 (di seguito: *switching*) tramite il cd “standard obbligatorio di comunicazione” (di seguito: standard di comunicazione).

2.1.3 Lo standard di comunicazione è caratterizzato dai seguenti elementi<sup>3</sup>:

a) uno strumento di comunicazione evoluto, ovvero un sistema di trasmissione delle informazioni del tipo “*Application-to-Application*” o applicazione internet, che consente almeno:

- lo scambio di informazioni tramite il vettore XML (*Extensible Markup Language*);
- l’inserimento e l’estrazione massivi di dati in formati di facile fruizione per l’utente del sistema;
- la verifica di ammissibilità in tempo reale per le richieste singole e con un ritardo temporale non superiore ad un giorno lavorativo per le richieste massive;
- la ricerca strutturata e libera di una richiesta e di tutte le informazioni necessarie a definirne il *tracking* per i diversi stati della richiesta, almeno per un anno solare dalla data di ricevimento della richiesta da parte del distributore;
- il *booking on line* dell’appuntamento, a cura dell’UdD, con il cliente finale per l’esecuzione della prestazione richiesta;
- il ricevimento dell’avviso automatico di avvenuta predisposizione del preventivo richiesto;

b) le Istruzioni Operative, approvate con determina e pubblicate nel sito internet dell’Autorità, riportanti la sequenza minima obbligatoria dei messaggi, i contenuti di ciascuno scambio informativo, nonché le regole di trasmissione e di ammissibilità delle richieste;

c) il documento “Schema XML”, sempre emanato con determina e pubblicato nel sito internet dell’Autorità, che descrive le strutture XML (compresa l’indicazione di uno o più esempi di XML validi e dei documenti xsd);

d) obblighi di allineamento in tempo reale delle informazioni e di verificabilità delle stesse (i soggetti sono tenuti a conservare in modo ordinato e

---

<sup>3</sup> Si vedano le “Disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”, approvate con la deliberazione n. 294/06, successivamente modificate con le deliberazioni ARG/com 134/08 e ARG/gas 185/08.



accessibile, in formato elettronico, i tracciati riportanti i dati scambiati per un periodo non inferiore ad un anno solare).

- 2.1.4 Nell'ambito dello standard di comunicazione è, inoltre, prevista la generazione e l'aggiornamento in tempo reale dell'anagrafica del punto di riconsegna (di seguito: PdR), recentemente modificata con la determina DMEG n. 7/2013, con lo scopo di ricomprendere tutti i dati caratterizzanti il punto di riconsegna quali, in via esemplificativa e non esaustiva, le informazioni relative al bonus sociale ed al tipo di gruppo di misura installato.

Messa a disposizione dei dati di misura

- 2.1.5 L'Autorità ha provveduto a definire la standardizzazione dei flussi informativi relativi alla messa a disposizione dei dati di misura raccolti in esito ai tentativi effettuati in un mese ai sensi dell'articolo 15 del TIVG, nonché la trasmissione delle misure ottenute tramite procedure di autolettura di cui ai commi 16.1 e 16.2 sempre del TIVG.
- 2.1.6 Tali scambi informativi sono da effettuarsi attraverso posta elettronica certificata (PEC) e con il formato CSV (*Comma Separated Value*), secondo le specifiche descritte nelle Appendici 1 e 2 del TIVG<sup>4</sup>.

Flussi informativi funzionali al settlement

- 2.1.7 Nell'ambito della definizione delle disposizioni funzionali al *settlement*, con il Testo Integrato Settlement Gas (di seguito: TISG) sono stati istituiti due nuovi scambi informativi tra impresa di distribuzione e UdD relativi a:
- a) la messa a disposizione delle informazioni relative al prelievo annuo ed al profilo di prelievo standard attribuiti a ciascun PdR per l'anno termico successivo alla loro determinazione o aggiornamento, ai sensi dei commi 22.1 e 22.4 del TISG;
  - b) la trasmissione dell'elenco dei punti di riconsegna nella propria titolarità a partire dal mese successivo a quello di invio di cui al comma 22.3 del TISG;
- 2.1.8 Il trasferimento dei suddetti dati deve avvenire via PEC o, alternativamente, con soluzioni basate su tecnologia web, anche già in uso ai sensi di precedenti deliberazioni dell'Autorità, secondo quanto riportato nell'Allegato C al TISG.
- 2.1.9 Il presente documento per la consultazione si inserisce, quindi, in un contesto normativo che presenta delle peculiarità e delle differenze, per certi versi significative, rispetto al quadro di riferimento del settore elettrico. In particolare, risulta di tutta evidenza che l'avvenuta standardizzazione di molti processi, in termini di semantica e sintassi dei messaggi scambiati, seppur certamente non risolutiva delle diverse criticità sino ad oggi riscontrate per il settore del gas, potrà costituire un elemento di semplificazione nella fase di passaggio di tali attività nell'ambito del SII, nella misura in cui i dati potranno essere recepiti

---

<sup>4</sup> Nell'ambito del Gruppo di lavoro sullo standard di comunicazione (determina DMEG n. 11/2012) sono già state avviate le attività utili alla razionalizzazione dei flussi vigenti in tema di messa a disposizione delle misure ai sensi del TIVG.

senza l'implementazione della necessaria attività di omogeneizzazione delle informazioni.

2.1.10 Come per il settore elettrico, è però necessario prevedere una fase preparatoria di accreditamento degli operatori e di primo popolamento del RCU, sulla base delle esigenze connesse ai primi processi che s'intendono implementare nel sistema e che saranno nel seguito delineati.

## 2.2 Individuazione dei processi che si intendono implementare per il settore gas

2.2.1 L'estensione del SII al settore del gas potrebbe consentire di razionalizzare alcune attività afferenti alla nuova disciplina del *settlement* gas, il cui avvio è avvenuto l'1 gennaio 2013.

2.2.2 In tale ambito, risulta particolarmente rilevante per ciascun UdD l'informazione relativa all'elenco dei punti nella propria titolarità, che deve essere trasmessa dall'impresa di distribuzione mensilmente, entro il sestultimo giorno del mese precedente quello di competenza<sup>5</sup>. Tale flusso - comunemente noto come "anagrafica mensile" - riporta infatti i punti che saranno poi oggetto delle procedure di determinazione delle partite fisiche ed economiche per il mese di competenza.

2.2.3 In particolare, il flusso relativo all'anagrafica mensile viene utilizzato dall'UdD per:

- a) ottemperare alle nuove regole che riguardano la chiusura delle filiere commerciali, tra le quali quella che prevede la definizione della matrice dei rapporti commerciali al massimo nei primi giorni del mese di competenza;
- b) effettuare le attività di propria competenza, e di riflesso di competenza dell'utente del bilanciamento (di seguito: UdB), anche con riferimento alla programmazione dei prelievi.

2.2.4 Infine, tale flusso sostituisce anche la comunicazione che era prevista dalla deliberazione n. 138/04 (al comma 14.9, poi soppresso con la deliberazione 229/2012/R/gas), a fronte della quale l'impresa di distribuzione, entro tredici giorni lavorativi successivi al termine ultimo di presentazione delle richieste, notificava all'UdD subentrante ed all'uscente, l'elenco dei punti di riconsegna oggetto della sostituzione nella fornitura.

2.2.5 In analogia a quanto avvenuto per il settore elettrico l'attività di messa a disposizione dell'anagrafica mensile agli UdD potrebbe essere centralizzata e gestita nell'ambito del SII. La centralizzazione di tale attività potrebbe consentire un più agevole monitoraggio circa le eventuali inadempienze delle imprese di distribuzione con riferimento ad un obbligo relativamente recente, sul quale, peraltro, sono pervenute segnalazioni di inottemperanza da parte di alcuni soggetti.

---

<sup>5</sup> Sulle specifiche tecniche che caratterizzano tale scambio informativo si è già detto al precedente 2.1.7, lettera b).

- 2.2.6 Anche l'attività di messa a disposizione della cosiddetta "anagrafica annuale", di cui al paragrafo 2.1.7, lettera a), potrebbe essere gestita dal SII, consentendo quindi agli UdD di ricevere tali dati da un'unica fonte.
- 2.2.7 Infine, si può ipotizzare che una volta consolidato il RCU, anche altre importanti attività relative al *settlement* possano essere ricondotte nel perimetro del SII, consentendo importanti evoluzioni regolatorie grazie all'interfaccia tra Responsabile del Bilanciamento e SII. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla possibilità che alcune operazioni relative all'aggregazione delle misure, per la parte relativa ai PdR profilati convenzionalmente, possano essere eseguite direttamente dal SII o, piuttosto, all'utilizzo da parte del RdB delle informazioni contenute nel RCU con riferimento a ciascun PdR.
- 2.2.8 In relazione, invece, ai processi di carattere commerciale l'estensione del SII al settore del gas potrà consentire l'introduzione di nuovi processi, nonché notevoli ottimizzazioni in quelli già regolati.
- 2.2.9 I flussi già standardizzati nell'ambito dello standard di comunicazione per lo *switching* (con determina DMEG n. 9/2013) prevedono che la richiesta sia dichiarata inammissibile e, quindi, venga annullata dall'impresa di distribuzione soltanto nel caso di codice del PdR sbagliato, mentre garantiscono all'UdD la possibilità di correggere i dati nei casi di codice fiscale e Partita IVA non corretti. La deliberazione n. 138/04 stabilisce che la richiesta possa essere perfezionata - ovvero gli errori materiali possano essere corretti oppure le informazioni possano essere completate - entro i dieci giorni lavorativi successivi al termine ultimo per la presentazione della stessa<sup>6</sup>.
- 2.2.10 L'effettuazione tramite il SII di una procedura di *pre-check*, analoga a quella prevista per il settore elettrico, potrebbe permettere all'UdD di verificare preliminarmente l'abbinamento tra il codice PdR associato ad un punto di riconsegna e i dati identificativi del cliente finale titolare del punto, portando ad una conseguente riduzione dei potenziali errori o annullamenti delle richieste di *switching*. Peraltro, affinché il servizio di *pre-check* sia pienamente efficiente è necessario che il RCU sia costantemente aggiornato; per considerazioni di dettaglio su tali aspetti si rimanda ai paragrafi successivi, in cui verranno delineati gli orientamenti in materia di popolamento e aggiornamento del RCU.
- 2.2.11 Per quanto concerne i processi di attivazione e disattivazione della fornitura, la loro già vigente standardizzazione potrebbe consentire un più agevole inserimento nel perimetro del SII. In una prima fase potrebbe essere previsto di rilevarne gli esiti, come meglio discusso nei paragrafi successivi in tema di aggiornamento del RCU, rimandando ad un momento successivo l'effettiva ridefinizione di tali processi.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 28 della deliberazione n. 138/04, la richiesta di accesso deve contenere la data dalla quale il servizio decorre e pervenire all'impresa di distribuzione entro:

- a) il giorno 20 del secondo mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura, nel caso in cui l'utente voglia ricevere le informazioni necessarie all'eventuale esercizio della facoltà di cui all'articolo 8 del TIMG;
- b) il secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura, negli altri casi.

2.2.12 Anche la gestione nell'ambito del SII del processo di *switching* potrebbe essere rinviata ad una fase successiva così da verificare l'efficacia della standardizzazione nell'ambito dello standard di comunicazione recentemente entrata in vigore; tale standardizzazione verrebbe poi mutuata nella definizione del nuovo processo di *switching*. Non si esclude però che fin da subito possano essere previste delle modifiche al processo in termini di messa a disposizione di alcuni dati in esito allo *switching*, se già disponibili nell'ambito del RCU. In una fase successiva il processo di *switching* potrà essere completamente rivisto, individuando il SII quale soggetto responsabile della sua esecuzione, rivedendo la documentazione necessaria ad ottenere il primo accesso alla rete di distribuzione e accorciando le tempistiche di gestione del processo.

2.2.13 Discorso a parte merita, invece, il processo di voltura, per il quale è orientamento dell'Autorità prevedere una sua piena regolazione nell'ambito del SII, anche in ragione delle necessità relative all'aggiornamento del RCU, meglio descritte nel seguito del documento.

<p><i>Q1</i> Si ritiene esaustiva la descrizione dei processi che si intendono inserire nel perimetro operativo del SII?</p>
--

### **3 I primi passi: la costituzione del Registro Centrale Ufficiale**

#### **3.1 La fase di accreditamento: i soggetti interessati, le modalità operative e le tempistiche**

3.1.1 Alla luce degli orientamenti riportati al precedente capitolo, la fase di accreditamento al RCU dovrebbe prioritariamente interessare i seguenti soggetti:

- a) le imprese di distribuzione,
- b) gli UdD.

3.1.2 In una seconda fase, invece, potrebbe essere previsto anche l'accREDITAMENTO di altri soggetti quali:

- c) le controparti commerciali del cliente finale;
- d) gli UdB;
- e) il Responsabile del Bilanciamento;
- f) le altre imprese di trasporto.

3.1.3 Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del SII, Allegato A alla deliberazione 79/2012/R/com, sarà l'Acquirente Unico (di seguito: Gestore) a definire le tempistiche di dettaglio e le modalità di accreditamento che le singole tipologie di utenti dovranno seguire, come già fatto per il settore elettrico.

3.1.4 Appare tuttavia importante disporre che le attività di accreditamento delle imprese di distribuzione si concludano entro il mese di ottobre 2014, così da assicurare il primo popolamento del RCU entro il 31 dicembre 2014.

3.1.5 Successivamente all'accREDITAMENTO delle imprese di distribuzione si potrà procedere all'accREDITAMENTO degli UdD, da completarsi nei primi mesi del 2015 e successivamente degli altri soggetti sopra individuati.

3.1.6 Per il buon esito della fase di accreditamento sarà necessario gestire una specifica reportistica che garantisca il monitoraggio e la tempestiva individuazione dei soggetti non ottemperanti all'obbligo. Il Gestore, mutuando l'esperienza maturata nel settore elettrico, potrà espletare tali attività basandosi sia sulla lista degli operatori fornita dal RdB - che, ai sensi del TISG, gestisce una piattaforma informatica che permette la tracciatura dei rapporti commerciali esistenti e che, quindi, è certamente aggiornata - sia dell'Anagrafica Operatori dell'Autorità.

<i>Q2 Vi sono ulteriori considerazioni in merito alle attività di accreditamento?</i>
---

#### **3.2 La fase di popolamento del RCU gas: i dati, le modalità operative e le tempistiche**

3.2.1 In considerazione dei processi che si ritiene debbano essere gestiti dal SII, nella prima fase di implementazione del SII per il settore del gas non sembra conveniente optare per il caricamento delle intere anagrafiche dei PdR, già standardizzate nell'ambito dello standard di comunicazione, sia perché gli

obblighi vigenti ne assicurano la messa a disposizione secondo strumenti evoluti, nonché l'allineamento in tempo reale delle informazioni, sia per la mole di dati minimi che le costituiscono e che sono stati individuati in esito alla consultazione dei soggetti interessati.

3.2.2 Con riferimento ai processi che saranno gestiti nell'ambito del SII, descritti nei paragrafi precedenti, il popolamento del RCU dovrebbe avvenire con l'iniziale caricamento dei seguenti dati minimi:

- a) Codice PdR (codifica come da deliberazione n. 138/04);
- b) Codice Fiscale del titolare del punto;
- c) Partita IVA del titolare del punto (in alternativa ai dati di cui alla precedente lettera b));
- d) Cognome e Nome del cliente titolare del punto;
- e) Ragione Sociale del cliente titolare del punto (in alternativa ai dati di cui alla precedente lettera d));
- f) UdD associato al PdR;
- g) tipologia del punto di riconsegna ai sensi del comma 2.3 del TIVG;
- h) ubicazione della fornitura (Comune e/o codice istat Comune).

3.2.3 Per la gestione dei flussi inerenti all'anagrafica del *settlement* gas, il set minimo appena descritto dovrebbe essere ampliato per comprendere:

- a) Codice REMI (assegnato dall'impresa di trasporto al punto di consegna della rete di distribuzione);
- b) Prelievo annuo (calcolato dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 4 del TISG);
- c) Profilo di prelievo standard (attribuito dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 7 del TISG).

3.2.4 Le modalità e le tempistiche di popolamento saranno definite in dettaglio dal Gestore, in analogia con quanto fatto per il settore elettrico, prevedendo uno o più caricamenti massivi dei dati elencati, fino al raggiungimento del consolidamento del RCU gas.

3.2.5 Tali caricamenti iniziali saranno effettuati sulla base dei dati trasmessi dalle impresa di distribuzione, aggiornati ad una determinata data, individuata anche in funzione della prevista conclusione delle attività di accreditamento.

<i>Q3 Vi sono ulteriori considerazioni in merito alle modalità di popolamento del RCU?</i>
--

### 3.3 Criteria e modalità di aggiornamento dei dati

3.3.1 Il RCU gas, una volta costituito, necessita, a seguito dell'esito positivo di eventuali prestazioni richieste dall'UdD e non gestite direttamente dal SII, di un costante aggiornamento.

- 3.3.2 A differenza di quanto avvenuto nel settore elettrico, in cui l'aggiornamento del RCU prevede la trasmissione mensile da parte delle imprese di distribuzione dell'intero set di dati costituente il RCU, con riferimento a tutti i PdR gestiti dalla medesima impresa, è orientamento dell'Autorità prevedere che l'aggiornamento avvenga solo in occasione di eventuali modifiche e con riferimento ai dati dei PdR oggetto di variazione (di seguito: *on condition*).
- 3.3.3 Tale approccio risulta perseguibile in ragione del fatto che le prestazioni che modificano lo stato del PdR (attivazione e disattivazione), nonché la titolarità del medesimo (*switching*) sono, come descritto in precedenza, già standardizzate. Di conseguenza, la trasmissione degli esiti delle suddette prestazioni al SII consentirebbe di registrare agevolmente e con tempestività tali variazioni.
- 3.3.4 Andando ad analizzare nel dettaglio le informazioni che dovrebbero costituire il RCU, sopra elencate al precedente punto 3.2.2, si evince che l'anagrafica del cliente finale potrebbe cambiare anche in esito alla gestione delle richieste di voltura presentate dal cliente finale all'esercente la vendita.
- 3.3.5 Bisogna evidenziare, però, che la regolazione prevede già un obbligo di allineamento delle informazioni relative al PdR, ivi inclusi i dati del cliente finale titolare, in capo all'esercente la vendita ed a favore dell'impresa di distribuzione. Conseguentemente la necessità di aggiornare il RCU a seguito di una voltura potrebbe essere risolta attraverso l'introduzione di un obbligo di trasmissione dell'aggiornamento di tali informazioni al SII *on condition*, a carico delle imprese di distribuzione. In altri termini si potrebbe definire un flusso standardizzato finalizzato alla comunicazione al SII, da parte delle imprese di distribuzione, delle modifiche a seguito di voltura, così come comunicate alla stessa impresa di distribuzione da parte del venditore.
- 3.3.6 È orientamento dell'Autorità, invece, prevedere di superare la problematica dell'allineamento delle informazioni nel RCU a seguito di voltura, attraverso la completa regolazione della prestazione di voltura stessa nell'ambito del SII. In questo modo, all'obiettivo di pervenire rapidamente alla regolazione di un processo non ancora compiutamente definito si aggiunge l'opportunità di farlo anche ai fini dell'aggiornamento del RCU.
- 3.3.7 In altri termini, in coerenza con quanto si sta predisponendo per il settore elettrico, è orientamento dell'Autorità procedere alla regolazione della voltura contrattuale attraverso l'utilizzo del SII quale interlocutore con il soggetto controparte del cliente finale. L'esecuzione della voltura contrattuale verrà comunicata da tale soggetto al SII, che provvederà a darne notifica all'impresa di distribuzione per gli adempimenti di competenza.
- 3.3.8 Per quanto attiene alle informazioni di cui al precedente punto 3.2.3, con particolare riferimento alle lettere b) e c) saranno definite apposite modalità di aggiornamento che consentano al SII di rilevare le modifiche alle stesse.

<i>Q4</i>	<i>Vi sono ulteriori considerazioni in merito alle modalità di aggiornamento del RCU?</i>
-----------	---

## 4 Schematizzazione delle fasi relative all'estensione del SII al settore del gas

4.1.1 Sulla base delle considerazioni formulate si riporta nella figura seguente una schematizzazione delle fasi inerenti le attività funzionali alla creazione del RCU, al suo popolamento e aggiornamento, unitamente all'indicazione dei processi che potranno essere gestiti nell'ambito del SII.

